

**CIRCOLARE N. 43/2014**

Torino, 8 ottobre 2014

**Oggetto: DAL 3 NOVEMBRE SCATTANO LE SANZIONI PER LE MANCATE ANNOTAZIONI  
SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE**

A distanza di due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.198/12 sono stati forniti i primi chiarimenti sull'obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell'utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell'utilizzo stesso.

E per chi è intestatario, l'obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue "generalità" (prevalentemente il cambio del luogo di residenza).

Con la **circolare n.15513 del 10 luglio scorso, Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti** ha quindi chiarito molti dubbi relativamente alle fattispecie sopra indicata, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 novembre 2014, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi.

Si tratta di sanzioni non solo pecuniarie ma che potranno anche determinare il ritiro della carta di circolazione.

**Una prima importante e preliminare precisazione fornita dalla circolare è che l'obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.**

Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la facoltà di provvedere all'aggiornamento dei dati ma l'eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all'applicazione di sanzioni.

Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni, soffermiamoci invece sull'obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.

La circolare, in particolare, affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi:

- a titolo di comodato;
- in forza di provvedimento di custodia giudiziale;
- nei casi di locazione senza conducente;
- nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;
- nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;
- nei casi di utilizzo di veicoli intestati al *de cuius*;
- nei casi di utilizzo di veicoli con contratto "*rent to buy*";
- nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un *trust*.

Evidenziamo in questa sede le precisazioni fornite in relazione alla sola ipotesi, piuttosto frequente, del comodato di veicoli aziendali, rinviando ai contenuti della circolare per l'esame delle altre fattispecie.

---

### Il comodato di veicoli aziendali

Stiamo parlando delle situazioni riguardanti veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici e privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, che vengano da questi soggetti concessi, per un periodo superiore a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti.

In tutti questi casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario (dipendente), presenta istanza (su modulistica riportata nella Circolare in commento) volta all'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

A fronte di tale istanza viene rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Sul tema la Circolare n.15513 precisa che:

- nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette "flotte aziendali") è possibile presentare un'unica istanza cumulativa;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
- nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti "*noleggi full rent*") ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.

Si segnala che dovranno essere annotati solamente gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI